I QUADRI ST E SV DEL

MODELLO 770/2023

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 E ALLA CONSEGUENTE COMPILAZIONE DEI QUADRI ST 1° E 2° SEZIONE E DEL QUADRO SV

→ **NEL MODELLO F24 L'ANNO DI RIFERIMENTO CORRISPONDE AL PERIODO DI IMPOSTA DEI REDDITI CUI SI RIFERISCE IL TRIBUTO.**
PER IL VERSAMENTO DELL'IRPEF RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE ENTRO IL 12/1/2023 RIFERITE AL 2022 INDICARE 2022

→ **L'ERRORE DEL CODICE TRIBUTO E/O DEL CODICE REGIONE DEVE ESSERE REGOLARIZZATO ESCLUSIVAMENTE CON COMUNICAZIONE PRESSO QUALSIASI UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**
IL QUADRO ST RIPORTERA' IL CODICE TRIBUTO E/O IL CODICE REGIONE CORRETTO.
ATT.NE: NON SONO FORNITE LE ISTRUZIONI PER L'ERRORE DEL CODICE COMUNE

→ **IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DI PIU' ADEMPIMENTI OMESSI RELATIVI ALLO STESSO CODICE TRIBUTO DEVE ESSERE RIPORTATO SUL MEDESIMO F24 INDICANDO OGNI VERSAMENTO OMESSO IN UN DIVERSO RIGO DELLA DELEGA.**
LA SANZIONE RIDOTTA (COD. 8906) DEVE ESSERE INDICATA SULLA DELEGA SEPARATAMENTE PER CIASCUN ADEMPIMENTO E NON DEVE ESSERE RIPORTATA NEI QUADRI ST E NEL QUADRO SV

FAC SIMILE CONTENUTO NELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5 DEL 21 GENNAIO 2002

All'Ufficio locale di

_____

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24.

Il/La sottoscritto/a.....

Residente in .....

Via .....

Codice Fiscale .....

Comunica che

in data ..... ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a € ....., riportando erroneamente il codice tributo: ..... e/o l'anno di riferimento: ....., in luogo del codice tributo: ..... e dell'anno di riferimento: ....., in quanto trattasi di versamento relativo a .....
Ovvero ha versato erroneamente .....
invece di .....

Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

....., ...

FIRMA

.....

Tipo Documento..... n. .....
rilasciato il ..... da .....

MODELLO 770/2023 - QUADRO ST 1° SEZIONE

RITENUTE DA INDICARE

- le ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2022 comprese quelle relative alle somme e ai valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023, se riferiti al 2022, nonché quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2023;

- le trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022 nonché i relativi versamenti;

- le imposte sostitutive sulle rivalutazioni TFR versate entro il 16 dicembre 2022 relativamente all'acconto, entro il 16 febbraio 2023 per il saldo;
- i versamenti tardivi (inerenti a ritenute operate nel corso del 2022) se effettuati entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

MODELLO 770/2023 - QUADRO ST 1° SEZIONE

RITENUTE DA INDICARE

- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;

- il versamento relativo al credito del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020 recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;

MODELLO 770/2023 - QUADRO ST 2° SEZIONE

RITENUTE DA INDICARE

- le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2022 con riferimento all'anno 2021;

- le trattenute e i versamenti relativi alle addizionali regionali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2022, nonché le addizionali regionali all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;

- le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022;

MODELLO 770/2023 - <u>QUADRO SV</u>

RITENUTE DA INDICARE

- le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2022 con riferimento all'anno 2021 nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2022 con riferimento all'anno 2022;

- le trattenute e i versamenti relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2022;

- le trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022 nonché i relativi versamenti.

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

NOVITA' DELL'ANNO 2015

Dal 1° gennaio 2015, l'articolo 15 del D. lgs. n. 175/2014 ha stabilito che il recupero dei crediti derivanti dai rimborsi da assistenza fiscale così come quelli da eccedenze di versamento (comprese le restituzioni da conguagli di fine anno o di fine rapporto di lavoro) debbano avvenire esclusivamente tramite compensazione esterna, utilizzando il modello di pagamento F24.

Con la Risoluzione del 10 febbraio 2015, n. 13 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per consentire l'esposizione della predetta compensazione nei modelli F24.

Tali compensazioni non devono quindi essere riportate nei prospetti ST e SV, mentre dovranno essere esposte tra i crediti maturati ed utilizzati nel prospetto SX.

MODELLO 770/2023
QUADRO ST 1°, 2° E 3° SEZIONE – QUADRO SV

↓

PUNTO 1 - PERIODO DI RIFERIMENTO

↓

REGOLA GENERALE

MESE ED ANNO DI DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO

↓

CASI PARTICOLARI

→ **SOMME CORRISPOSTE ENTRO IL 12 GENNAIO 2023 E RIFERITE AL 2022:**
"PUNTO 1" = 12/2022; "PUNTO 10" = B

→ **CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2022 EFFETTUATO NEL 2023 IN:**
GENNAIO: "PUNTO 1" = 12/2022; "PUNTO 10" = D
FEBBRAIO: "PUNTO 1"= 12/2022; "PUNTO 10" = E

→ **RIGO RELATIVO ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DI COMPETENZA DEL 2022**
(CESSAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO):
"PUNTO 1" = MESE/2022; "PUNTO 10" = S

→ **RIGO RELATIVO AL SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE (COD. 1713): "PUNTO 1" = 12/2022.**

MODELLO 770/2023
QUADRO ST 1°, 2° E 3° SEZIONE

PUNTO 2 – RITENUTE OPERATE

DEVE CONTENERE

- L'IMPORTO DELLE RITENUTE PER IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI OPERATE;
- L'IMPORTO DELLE SOMME E DEGLI INTERESSI PER RATEIZZAZIONE TRATTENUTI A CARICO DEL SOGGETTO CHE HA FRUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE (GLI INTERESSI PER INCAPIENZA E PER RETTIFICA VANNO INDICATI AL PUNTO 8);
- L'IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERATA E VERSATA SULLE RIVALUTAZIONI TFR;
- LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI;
- LE RITENUTE OPERATE SULLE SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO;
- L'IMPORTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO CHE IL SOSTITUTO HA PROVVEDUTO A RECUPERARE.

MODELLO 770/2023
QUADRO SV

PUNTO 2 – RITENUTE OPERATE

DEVE CONTENERE

- **L'IMPORTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE;**
- **L'IMPORTO DELLE SOMME E DEGLI INTERESSI, (PER RETTIFICA O PER RATEIZZAZIONE) TRATTENUTI A CARICO DEL SOGGETTO CHE HA FRUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE.**

MODELLO 770/2023
QUADRO ST 1°, 2° E 3° SEZIONE
QUADRO SV

↓

PUNTO 6
CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI A SCOMPUTO

↓

- VA INDICATO L'IMPORTO DEI CREDITI D'IMPOSTA, ESPOSTI NELLA COLONNA "RITENUTE " DEL QUADRO RU DEI MODELLI REDDITI, ED UTILIZZATI IN DIMINUZIONE DELLE RITENUTE INDICATE NEL PUNTO 2.

- NON DEVONO ESSERE INDICATI I CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI MEDIANTE IL MODELLO F24

MODELLO 770/2023
QUADRO ST <u>1°, 2° E 3° SEZIONE</u>
QUADRO SV

↓

PUNTO 7 – "IMPORTO VERSATO"

↓

NEL PUNTO 7 VA INDICATO L'IMPORTO RISULTANTE DALLA COLONNA "IMPORTI A DEBITO VERSATI" DEL MODELLO F24 INDIPENDENTEMENTE DA EVENTUALI COMPENSAZIONI ESTERNE

<u>TALE IMPORTO E' COMPRENSIVO DEGLI EVENTUALI INTERESSI INDICATI AL PUNTO 8</u>

MODELLO 770/2023 – QUADRO ST
CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

RAVVEDIMENTO OPEROSO

IN CASO DI VERSAMENTI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 472 DEL 18/12/1997, L'IMPORTO INDICATO NEL PUNTO 7 DEVE ESSERE COMPRENSIVO DEI RELATIVI INTERESSI_

RIGO RELATIVO AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DEGLI INTERESSI:

PUNTO 1:	**PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RITENUTA;**
PUNTO 2:	**IMPORTO TRATTENUTO;**
PUNTO 7:	**IMPORTO DELLA RITENUTA VERSATA COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI;**
PUNTO 8:	**INTERESSI VERSATI;**
PUNTO 9:	**BARRARE LA CASELLA;**
PUNTO 11:	**CODICE TRIBUTO;**
PUNTO 14:	**DATA DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO.**

NON DEVONO ESSERE FORNITE INFORMAZIONI RELATIVAMENTE AL VERSAMENTO DELLA SANZIONE

MODELLO 770/2023 - QUADRI ST E SV

PUNTO 10 – NOTE

A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del DPR n. 445 del 1997;

B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2022 erogati entro il 12 gennaio 2023;

C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2022, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;

D – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di gennaio 2023;

E – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di febbraio 2023;

Continua…

MODELLO 770/2023 - QUADRI ST E SV

PUNTO 10 – NOTE

K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;

L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;

N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuti a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevati dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

Continua…

MODELLO 770/2023 - QUADRI ST E SV

PUNTO 10 – NOTE

P - se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2022), ma pertinente l'anno precedente (2021).

S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali e comunali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché degli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale di competenza dell'anno d'imposta corrente (per i dipendenti cessati nel corso del 2022);

Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

Da compilare qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell'anno 2022, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare nel punto 16 deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.

In presenza dei codici Covid 19 da 1 a 15 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2022), 10 (nelle sole ipotesi di note «F», «L», «S») 11, 13 e 16 (per il residuo ancora da versare al 01-01-2023).

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

Codici 1 e 2 per le aziende ubicate nei seguenti Comuni:

1) nella Regione Lombardia:
   a) Bertonico;
   b) Casalpusterlengo;
   c) Castelgerundo;
   d) Castiglione D'Adda;
   e) Codogno;
   f) Fombio;
   g) Maleo;
   h) San Fiorano;
   i) Somaglia;
   l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
   a) Vo'.

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

- **Codice 3: sospensione dal 02-03-2020 al 30-04-2020 per i seguenti soggetti (per il versamento vedi oltre):**
- a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

Codice 5: sospensione dal 08-03-2020 al 31-03-2020 per i sostituti d'imposta con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno 2019 in tutto il territorio nazionale.

I versamenti delle somme sospese possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

Codice 6: sospensione dal 01-04-2020 al 31-05-2020 per i sostituti d'imposta di tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Per le aziende con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 la diminuzione di fatturato nei due predetti mesi deve essere di almeno il 50 per cento.

(vedi circolare AdE n. 9/E del 13-04-2020).

I versamenti delle somme sospese possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

Codice 7: sospensione dal 01-11-2020 al 30-11-2020 per i sostituti d'imposta in tutto il territorio nazionale per le attività economiche sospese ovvero per quelli che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come «zona rossa» ovvero come «zona arancione»

I versamenti delle somme sospese possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

Codice 8: sospensione dal 01-12-2020 al 31-12-2020 per:

- i sostituti d'imposta in tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente:

- per i sostituti d'imposta in tutto il territorio nazionale per le attività economiche sospese ovvero per quelli che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come «zona rossa» ovvero come «zona arancione»

I versamenti delle somme sospese possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

MODELLO 770/2023 – QUADRI ST E SV

CAMPI 15 E 16 – SOSPENSIONE COVID

Codici 11 e 12: per i sostituti d'imposta che erroneamente non ha operato (ovvero che erroneamente hanno sospeso) le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.